

ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1032/2006 sono modificati come segue:

1) all'allegato I, è aggiunta la seguente parte D:

«PARTE D: REQUISITI PER LE PROCEDURE DI SUPPORTO PER SERVIZI DI COLLEGAMENTO DATI

1. TRASMISSIONE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE

1.1. Informazioni di volo interessate

1.1.1. Le informazioni correlate alla procedura di trasmissione dei dati di identificazione comprendono come minimo:

- l'identificazione dell'aeromobile,
- l'aerodromo di partenza,
- l'aerodromo di destinazione,
- il tipo di identificazione,
- i parametri di identificazione.

1.2. Modalità di applicazione

1.2.1. Per ogni volo di cui si prevede l'attraversamento di un confine e che è identificato nel sistema di collegamento dati è eseguita una procedura di trasmissione dei dati di identificazione

1.2.2. La procedura di trasmissione dei dati di identificazione è avviata in coincidenza con o appena subito dopo il momento fra quelli riportati di seguito che si verifica per primo:

- un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell'orario stimato al punto di coordinamento,
- l'ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente, conformemente alle lettere di accordo.

1.2.3. I criteri di ammissibilità per la procedura di trasmissione dei dati di identificazione devono essere conformi alle lettere di accordo.

1.2.4. Le informazioni oggetto della trasmissione dei dati di identificazione sono incluse nelle corrispondenti informazioni di volo nell'ente ricevente.

1.2.5. Lo stato di identificazione del volo può essere visualizzato nell'apposita posizione di lavoro nell'ente ricevente.

1.2.6. Il completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, compresa la conferma da parte dell'ente ricevente, è comunicato all'ente di trasferimento.

1.2.7. In caso di mancata conferma del completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, in conformità dei requisiti di qualità del servizio applicabili, una richiesta di contatto mediante un collegamento dati aria-terra è inviata all'aeromobile.

2. NOTIFICA DELL'AUTORITÀ SEGUENTE

2.1. Informazioni di volo interessate

2.1.1. Le informazioni oggetto della procedura di notifica dell'autorità seguente comprendono come minimo:

- l'identificazione dell'aeromobile,
- l'aerodromo di partenza,
- l'aerodromo di destinazione.

